

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BACINO DI LAMINAZIONE SUL RIO DI LUCCIANO E RIO DELLE MULINA IN COMUNE DI QUARRATA LOC. SILVIONE - CUP: C81B22001560001 (GARA 26/2026)

INDICE

PREMESSE

1. PIATTAFORMA TELEMATICA
 - 1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
 - 1.2. DOTAZIONI TECNICHE
 - 1.3. IDENTIFICAZIONE
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
 - 2.1. DOCUMENTI DI GARA
 - 2.2. CHIARIMENTI
 - 2.3. COMUNICAZIONI
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO
 - 3.1. DURATA
 - 3.2. REVISIONE PREZZI
 - 3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA
 - 6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
 - 6.2. REQUISITI SPECIALI DI QUALIFICAZIONE
 - 6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI
 - 6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI
7. AVVALIMENTO
8. SUBAPPALTO
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE
10. GARANZIA PROVVISORIA
11. SOPRALLUOGO

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
 - 13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
 - 15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
 - 15.1.1 PROCURA
 - 15.1.2 IMPOSTA DI BOLLO
 - 15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
 - 15.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
 - 15.4 DICHIARAZIONE CCNL
 - 15.5 DICHIARAZIONE COOPTAZIONE
 - 15.6 DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO
 - 15.7 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
 - 15.8 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14
 - 15.9 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
16. OFFERTA ECONOMICA
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
23. CODICE DI COMPORTAMENTO
24. ACCESSO AGLI ATTI
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI REALIZZAZIONE DEL BACINO DI LAMINAZIONE SUL RIO DI LUCCIANO E RIO DELLE MULINA IN COMUNE DI QUARRATA LOC. SILVIONE - CUP: C81B22001560001 (GARA 26/2026)

PREMESSE

Con determinazione n. 742 del 30/06/2026 del Dirigente Area 3 – Valorizzazione e Sviluppo del Territorio, Questa Amministrazione ha deciso di affidare in appalto i lavori di "Realizzazione del bacino di laminazione sul Rio di Lucciano e Rio delle Mulina in comune di Quarrata loc. Silvione - CUP: C81B22001560001"

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo <https://start.toscana.it/homepage/>.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio del minor prezzo mediante ribasso percentuale (appalto a misura).

Si precisa che il presente appalto non è suddiviso in lotti, in quanto i lavori oggetto dell'appalto sono strettamente interconnessi e correlati fra loro, tali da rendere impossibile il frazionamento in lotti funzionali senza incorrere in una manifesta perdita di efficienza e di economicità, nonché per garantire una maggiore sicurezza dei cantieri.

La durata prevista del procedimento è pari a 5 mesi dalla pubblicazione del bando.

I termini sopra indicati si applicano fatto salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all’articolo 1, commi 4 e 5, dell’allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento è presso il rio di Lucciano e rio delle Mulina nel Comune di Quarrata [codice NUTS ITI13]

Si dà atto che il verbale di verifica redatto dall’Ing. Simone Petrucci in data 6 maggio 2026 e il verbale di validazione redatto dall’Arch. Alessandro Bertaccini in data 18 giugno 2026 sono depositati presso il Servizio competente.

CUI: L00146470471202300007

CUP: C81B22001560001

Il Responsabile unico del progetto (RUP) è l’Arch. Nicola Serini, Dirigente dell’ Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio, n.serini@comune.quarrata.pistoia.it

Il Responsabile della fase di gara (RUF) è la Dott.ssa Danila Bandaccari, d.bandaccari@comune.quarrata.pistoia.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice

dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- a. difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- b. utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti di funzionamento del sistema START.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD <https://start.toscana.it/> e sul profilo committente all'indirizzo https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n201246&NodoSel=109 unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato

qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento pubblicato direttamente in piattaforma all'indirizzo <https://start.toscana.it/site-references/progetto>

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni)
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - c. un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - d. un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - e. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento Eidas. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma è possibile utilizzare il seguente numero telefonico 02 8148 0761 oppure scrivere all'indirizzo mail start.oe@accenture.com

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- progetto (68 allegati);
- DGUE documento di gara unico europeo concorrente;
- dichiarazioni integrative;
- dichiarazione CCNL;
- dichiarazione assolvimento bollo;
- dichiarazione titolare effettivo;
- patto di integrità;
- codice di comportamento;
- informativa privacy

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n201246&NodoSel=109 e sulla Piattaforma START all'indirizzo <https://start.toscana.it/homepage/>

Ai sensi dell'art. 28 del Codice, le informazioni inerenti la presente procedura di gara, sono trasmesse alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), tramite la stessa piattaforma START.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro la data 17/11/2026 in via telematica attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Attenzione: Il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana START utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le e-mail inviate dal sistema, non vengano respinte né trattate come SPAM dal proprio sistema di posta elettronica.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento (che non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

Ai sensi dell'art. 58 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, l'appalto sarà costituito da un unico lotto poiché trattasi di lavori aventi ad oggetto prestazioni di natura omogenea e una suddivisione in lotti determinerebbe delle conseguenze negative in termini di buon andamento, tempestività, economicità e aggravamento del procedimento, nonché in termini di organizzazione e coordinamento dei lavori medesimi generando una complessità esecutiva, con rischi interferenziali non di scarsa rilevanza e mettendo a repentaglio l'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e le somministrazioni di mano d'opera e di provviste occorrenti per l'esecuzione dei lavori previsti per il progetto esecutivo denominato "Realizzazione del bacino di laminazione sul rio di Lucciano e rio delle Mulina in Comune di Quarrata loc. Silvione.", secondo quanto specificato nel capitolato speciale di gara e nei documenti di progetto.

L'importo complessivo dei lavori, da valutarsi a **misura**, al netto dell'Iva, ammonta ad € 1.908.277,72 (diconsi euro unmilionenovecentottomiladuecentosettantasette/72) di cui oneri di sicurezza per l'importo di € 76.217,84 (diconsi euro settantaseimiladuecentodiciassette/84) non soggetti a ribasso, ed € 330.863,97 di costo della manodopera.

OPZIONI: La stazione appaltante si riserva di ordinare ulteriori lavorazioni per l'importo di € 371.212,34 ex art. 120 comma 1 lett.a) del Codice dei contratti (si veda art. 1.2 del CSA). Pertanto il lavoro si compone di:

- opere certe pari ad € 1.908.277,72, già finanziate come da determinazione a contrattare ed immediatamente appaltabili;
- opere opzionali (eventuali) per € 371.212,37.

Ne deriva che l'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € 2.279.490,09. La qualificazione dell'operatore economico dovrà riguardare l'importo sopra evidenziato.

Gli importi sono al netto dell'IVA.

Da quanto sopra descritto scaturisce il seguente quadro riepilogativo:

A	Importo dei lavori a base d'asta (compresi costi della manodopera per € 330.863,97)	€ 1.832.059,88
B	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 76.217,84
C	Importo totale (A+B)	€ 1.908.277,72
D	Opzione ex art. 120 comma 1 lett.a)	€ 371.212,37
E	Valore complessivo (C+D)	€ 2.279.490,09

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 330.863,97=, corrispondente a circa il 18% dell'importo dei lavori calcolato ai sensi del comma 13 dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023.

L'importo contrattuale sarà determinato dalla sommatoria dei seguenti corrispettivi:

- dall'importo dei lavori soggetti a ribasso (pari ad euro 1.832.059,88), applicando a questo il ribasso percentuale offerto in fase di gara;
- dall'importo degli oneri per la sicurezza (pari ad euro 76.217,84) non soggetto a ribasso d'asta come disposto dal D.Lgs. 81/2008.

L'opera in oggetto è finanziata con fondi regionali.

Il contratto collettivo applicato è quello relativo al settore **CCNL Edilizia F012**. Ai sensi dell'art. 3 dell'allegato I.01 sono considerati equivalenti i CCNL classificati con F012, F015, F018.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dal Comune (art. 11, comma 3, del D.lgs. 36/2023).

Ai sensi dell'articolo 100 del D.lgs 36/2023, e in conformità all'allegato «II.12» al predetto Codice, i lavori sono classificati nelle categorie riportate in tabella:

<i>CATEGORIA (allegato «II.12»)</i>	<i>IMPORTO A BASE D'ASTA</i>	<i>OPZIONE ART. 120 COMMA 1 LETT.A)</i>	<i>TOTALE AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE</i>	<i>CLASSIFICA</i>
OG8 opere fluviali, di sistemazione idraulica e di bonifica PREVALENTE	€ 1.665.279,88 (87,266 %)	€ 371.212,37	€ 2.036.492,25	CLASS IV*
OS21: opere strutturali speciali SCORPORABILE	€ 242.997,37 (12,734 %)	€ 0,00	€ 242.997,37	CLASS I*
TOTALE	€ 1.908.277,72		€ 2.279.489,62	

*Si veda per maggiori informazioni il successivo **art. 6.2** del presente disciplinare.

Per le disposizioni in materia di subappalto, si rinvia al CSA ed al successivo art. 8.

COSTO DEL PERSONALE: I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Infatti l'art. 41 comma 14 D.Lgs. 36/2023 impone alle stazioni appaltanti di scorporare il costo della manodopera dai costi oggetto di ribasso. Tuttavia il medesimo articolo recita anche: *"Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale."* Pertanto, in base al combinato disposto di cui all'art. 11 comma 2, e art. 41 comma 14 del Codice, l'operatore economico dovrà:

- presentare la propria offerta economica nelle forme sopra descritte, comprensiva del costo della manodopera;
- indicare obbligatoriamente il proprio costo della manodopera, costo che sarà oggetto di valutazione prima dell'aggiudicazione con riferimento al solo primo classificato nella graduatoria (art. 108 comma 9 del Codice);
- impegnarsi a garantire al personale impiegato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vi-

gore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

d) in caso di applicazione di un CCNL diverso, l'operatore economico dichiara l'equivalenza delle tutele tra i contratti collettivi richiamati;

e) dichiarare che l'indicazione dei propri costi di manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza deriva da una valutazione effettuata sulla base delle attuali capacità produttive dell'impresa e dei costi effettivi sino ad oggi sostenuti, posti in rapporto all'appalto cui si concorre;

f) dichiarare che, sulla base della stima effettuata, il corrispettivo contrattuale proposto è remunerativo per l'impresa, tenendo conto di tutte le condizioni necessarie per l'esecuzione del servizio, con particolare riferimento al costo della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza.

3.1 DURATA

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 450 naturali e consecutivi** dalla data del verbale di consegna dei lavori, come meglio indicato nell'art.3.2 del CSA.

In applicazione dell'art. 126, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, come indicato nell'art. 2.12 del CSA, per la conclusione anticipata delle lavorazioni è previsto un premio di accelerazione, fermo restando che l'accantonamento complessivo massimo ai fini dell'erogazione del premio di accelerazione rimane fissato al 9 per mille dell'importo contrattuale, ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione, utilizzando, nei limiti delle risorse disponibili, le somme indicate nel quadro economico dell'intervento relative agli "imprevisti". Per dettagli, si veda art.2.12 CSA.

3.2 REVISIONE PREZZI

Al presente appalto è applicata la disciplina della revisione dei prezzi, come disciplinata dall'art. 60 del Codice e allegato II.2 bis al medesimo. La revisione prezzi si può attivare al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che comportino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo superiore al 3% dell'importo complessivo. La revisione opera nella misura del 90% dell'eccedenza della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Per le modalità e l'individuazione delle TOL si veda art. 4.4.2 del CSA.

Clausola di rinegoziazione: sarà possibile attivare questa procedura nei seguenti casi:

- evento pandemico (esempio Covid 19);
- guerra in Stati vicini o che sono comunque collegati all'economia italiana;
- evento atmosferico/catastrofico tale da impattare fortemente sul servizio (esempio terremoto che distrugge le infrastrutture; evento meteorologico di rilevante portata etc.).

In tali casi, la parte svantaggiata può presentare la richiesta di rinegoziazione allegando alla stessa documenti utili a sostegno del disequilibrio economico del contratto. Il RUP valuta la richiesta e la documentazione chiedendo, se necessario, documentazioni integrative ed entro 3 mesi dalla presentazione della documentazione completa a sostegno della rinegoziazione, deve formulare una proposta. Si veda art. 4.4.3 del CSA.

Si richiamano gli artt. 9, 60 e 120 del D.Lgs. 36/2023.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 lett. d) (consorzi stabili) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. La suddetta mancata indicazione non comporterà esclusione, ma, al contrario, sarà oggetto di soccorso istruttorio. L'affidamento delle prestazioni oggetto di appalto ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da

una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

1) Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni (divieto di pantafloage).

2) Poiché nell'appalto sono comprese lavorazioni comprese nell'art. 1 comma 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, oppure devono possedere l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del DL 189/2016 (convertito in legge 229/2016), . La dichiarazione viene resa all'interno del DGUE oppure all'interno della dichiarazione di cui al fac simile All.1_DichiarazIntegrative.

3) La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

4) Gli operatori economici, inoltre, dovranno essere a conoscenza che gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo n. 165" e dal Codice di comportamento comunale trovano applicazione nei propri confronti e nei riguardi dei propri collaboratori.

5) Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente) o non allegano alla documentazione di gara, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

6) Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

7) Gli operatori economici, inoltre, dovranno aver preso integrale e accurata visione del presente disciplinare, del Capitolato speciale di appalto e del progetto esecutivo e di accettare tutte le clausole e prescrizioni ivi contenute.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) laddove possibile.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro della CCIAA oppure nell'albo delle imprese artigiane per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto (art. 100 comma 1 lett. a) del codice).

N.B. È onere del concorrente verificare - entro la data di scadenza di presentazione dell'offerta - che la propria iscrizione relativa alle attività svolte e indicate espressamente sulla visura camerale, sia coerente con quella oggetto dell'appalto al fine di non incorrere nell'esclusione dalla procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI SPECIALI DI QUALIFICAZIONE

Gli operatori economici, a pena di esclusione, devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli art. 100 comma 4 del Codice e allegato II.12, la qualificazione in categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere. Il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura viene dichiarato dal concorrente tramite indicazione della attestazione SOA in corso di validità ed idonea in relazione alla categoria e classifica dei lavori.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 (dell'Allegato II.12).

NOTA BENE: Nel silenzio della legge, sia in ordine alla definizione di categoria prevalente e scorporabile, per le quali si rinviene nel codice dei contratti solo meri riferimenti alla necessità di individuare la categoria prevalente e le scorporabili (cfr. articoli 23 e 30 dell'Allegato II.12; art. 103, art.119 commi 1 e 18, D.Lgs. 36/2023), sia in ordine alla definizione di categoria a qualificazione obbligatoria e non obbligatoria, che appare non più presente, sia infine in ordine alla individuazione di SIOS secondo il disposto dell'art. 31, co. 7, lett.c), dell'Allegato I.7, si precisa che la categoria prevalente è quella di importo più elevato, mentre le categorie scorporabili sono quelle di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo dell'appalto, o a € 150.000 euro, per le quali si richiede

il possesso di attestazione di qualificazione SOA, regola estensibile anche alle lavorazioni rientranti in strutture impianti e opere speciali.

Si precisa altresì che a seguito della previsione contenuta nell'art. 226, al comma 3-bis, come introdotto dal c.d. "correttivo" assunto con il D.Lgs. 209/2024, che ha disposto l'abrogazione, a decorrere dal 31 dicembre 2024, dell'articolo 12 del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47 (convertito dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80), nel vuoto normativo creatosi, anche tenuto conto del mancato coordinamento tra il decreto correttivo n. 209/2024 e l'art. 40, comma 2, lett f), punto 9), dell'Allegato I.7 (che fa riferimento a categorie a qualificazione obbligatoria), si specifica che le categorie sono tutte a qualificazione obbligatoria (CDS 10162/2025, pareri del MIT del 30 gennaio 2025 n. 3255 e del 3 giugno 2025 n. 3526). Le scorporabili possono altresì essere subappaltate al 100% potendo operare il subappalto qualificatorio: pertanto il concorrente che partecipa alla gara senza avere il possesso della scorporabile, può partecipare ma deve dichiarare il subappalto al 100% della categoria OS21.

Si precisa pertanto:

- la categoria **OG8: Opere fluviali - Class. IV** è categoria prevalente a qualificazione obbligatoria e deve essere posseduta in proprio dal concorrente. Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs.36/2023, le lavorazioni appartenenti a questa categoria sono subappaltabili nei limiti del 49,99% dell'importo;
- la categoria **OS21: Opere strutturali speciali - Class. I** è categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria: pertanto deve essere posseduta dal concorrente. In assenza di qualificazione in capo all'appaltatore per detta categoria sarà possibile:
- costituire un RTI con impresa qualificata;
- procedere obbligatoriamente al subappalto (c.d. qualificante) del 100% del valore, esclusivamente a ditta in possesso dell'attestazione SOA OS21 classifica I. Resta inteso che i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduta in proprio dall'impresa concorrente devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (OG 8 classifica IV);
- procedere in avvalimento ad impresa in possesso della necessaria qualificazione.

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'art. 30 All.12 Codice, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Ne consegue che l'importo di una scorporabile non posseduta in proprio aumenta di pari valore la classifica della prevalente.

Cooptazione

E' ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell'art.68 c.12 del Codice. In particolare, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo, sono in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori, e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

Si precisa che l'impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa, né l'offerta economica, ad eccezione del DGUE (vedi All.4_DGUE_cooptata) e del modello dichiarazioni integrative (vedi All.1_Dichiarazioni integrative). L'impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia (definitiva).

Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c) e d), del Codice, in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice (l'indicazione potrà essere contenuta nell'allegato dichiarazioni integrative).

Verrà verificato, in capo all'impresa cooptata, il possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnica ed economica, nei limiti sopra indicati. In caso di mancato possesso, l'impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicate.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al **punto 6.1** deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, dal GEIE medesimo.

Requisiti generali

I requisiti generali del **punto 5** devono essere posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, dal GEIE medesimo.

Requisiti speciali di qualificazione

Il requisito relativo al **punto 6.2** deve essere posseduto da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento, dovendo eseguire tutte l'appalto in oggetto.

Fermo restando il possesso della qualificazione SOA, e fermo restando il principio per cui il raggruppamento deve coprire l'intero lavoro, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'operatore economico riunito o consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del Comune che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Quindi ai sensi dell'art. 68 comma 11 del Codice dei Contratti, rimane ferma la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori che lo stesso si è impegnato a realizzare. Quindi vi è corrispondenza sostanziale tra quota di esecuzione e quota di qualificazione posseduta.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

NOTA BENE: L'offerta degli operatori economici raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori (in linea con la novità del superamento delle ati orizzontali e verticali).

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto **6.1** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori o che prestano i requisiti.

Requisiti generali

I requisiti generali del **punto 5** devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti speciali di qualificazione

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice (consorzi di cooperative e consorzi artigiani), i requisiti speciali devono essere posseduti dal consorzio. Questi consorzi utilizzano i requisiti propri e nel novero di questi fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice (consorzi stabili), i requisiti speciali devono essere posseduti:

- se il consorzio stabile decide di eseguire i lavori con la propria struttura di impresa, si applica il cumulo alla rinfusa. Il consorzio spende e utilizza i requisiti sia posseduti in proprio che posseduti dalle imprese consorziate (che, in tal caso, sono tutte non esecutrici) (la certificazione SOA del consorzio è sufficiente a dimostrare il requisito);
- se il consorzio non esegue direttamente, e quindi indica una consorziata esecutrice, non si applica il cumulo alla rinfusa in quanto le consorziate non possono avvalersi dei requisiti del consorzio. Il consorzio, in questo caso, non opera come soggetto unitario nella partecipazione e le consorziate agiscono in modo simile ai componenti di un raggruppamento. Quindi le consorziate esecutrici devono possedere il requisito in proprio, oppure utilizzare lo strumento dell'avvalimento (con le precisazioni di cui all'articolo seguente). Si precisa che ogni consorziata che esegue deve comunque avere anche i requisiti generali¹.

La consorziata esecutrice può partecipare alla stessa gara a cui partecipa il consorzio, purché quel requisito di qualificazione non sia usato dal consorzio stesso per quella stessa gara e purché, sulla base di rilevanti indizi, non sia acclarata l'ipotesi di collegamento e non sia dimostrato che le offerte promanano da un unico centro decisionale.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

1 Art. 67 comma 3 D.LGS. 36/2023: *Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti".*

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al **punto 6.2**, con la seguente precisazione.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente per tutta la durata dell'appalto e che gli avrebbero consentito di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse strumentali e umane e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) attestazione di qualificazione SOA del soggetto ausiliario;
- d) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale, di iscrizione alla camera di commercio e di idoneità professionale.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e 6.1 e dichiararli compilando l'apposito DGUE, nelle parti pertinenti, predisposto direttamente dalla piattaforma START Toscana;
- possedere i requisiti oggetto di avvalimento e dichiararli nel summenzionato DGUE e/o nell'allegato Dichiarazioni integrative, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento;
- presentare le dichiarazioni contenute nell'allegato "Dichiarazioni integrative".

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento

della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni/percentuali che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

E' consentito il subappalto nella seguente misure:

- relativamente alla categoria prevalente OG8, il subappalto non potrà superare il 49,99% delle lavorazioni;
- relativamente alla categoria scorporabile, OS21, il subappalto potrà arrivare al 100%.

Si presti attenzione a quanto scritto in materia di qualificazione per le imprese non in possesso della categoria scorporabile (art. 6.2): in tal caso il subappalto diventa necessario (o qualificatorio).

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice ex art 119 del D.lgs 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Nei contratti di subappalto e subcontratti dovranno essere inserite clausole di revisione prezzi in coerenza con l'art. 8 e 14 dell'allegato II.2 bis al Codice.

Se oggetto di subappalto sono le attività classificabili tra quelle a rischio di infiltrazione mafiosa, è possibile il subappalto unicamente nei confronti di soggetti iscritti nelle White List delle Prefetture di competenza, oppure l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del DL 189/2016 (convertito in legge 229/2016).

Proprio perché trattasi di attività classificate tra quelle a rischio di infiltrazione mafiosa, non è ammesso il subappalto a cascata. Al fine di garantire maggiori controlli sul luogo di lavoro e per una effettiva tutela delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori, oltre all'esigenza di garantire e rafforzare il controllo delle attività di cantiere, evitando ulteriori parcellizzazioni che potrebbero esporre la stazione appaltante al rischio concreto di infiltrazioni criminali, si precisa che una lavorazione già subappaltata non potrà essere in nessun caso oggetto di nuovo subappalto.

9. ALTRI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

1) Trattandosi di appalto di lavori pubblici, non c'è l'obbligo di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato in quanto non esiste personale da riassorbire.

2) L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore richiamati al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. A tal fine, ai sensi dell'art. 2 dell'allegato I.01, il CCNL applicato è **CCNL Edilizia (cod. CNEL F012)**. Sono considerati equivalenti, ai sensi di legge, anche i CCNL F015 e F018.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 11, 57 e 102, D.Lgs. 36/2023, agli operatori economici, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, è richiesto di assumere i seguenti impegni, come requisiti necessari dell'offerta:

a) garantire l'applicazione del CCNL nazionali e territoriali di settore, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare (requisito dell'offerta);

b) in caso di nuove assunzioni per l'esecuzione del presente appalto, l'operatore economico si impegna ad assumere una quota almeno pari al 30% delle assunzioni tra giovani e una quota pari al 5% di personale femminile. Trattandosi infatti di edilizia, il tasso di occupazione femminile nel settore è notoriamente più basso rispetto ad altri mercati.

In relazione al suddetto impegno si precisa che in fase di gara è sufficiente che gli operatori economici dichiarino di impegnarsi al rispetto di tali misure (si veda All.1_Dichiaraz.Integrative) e a garantire la loro applicazione in fase esecutiva (All.3_Dichiarazione_CCNL). Detti impegni, in caso di aggiudicazione, saranno poi oggetto di specifiche clausole sociali contrattuali.

Da quanto sopra deriva l'obbligo di garantire l'applicazione del CCNL nazionali e territoriali di settore, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare. Nell'allegato All.3_Dichiarazione_CCNL l'operatore rende le relative dichiarazioni. A tal fine la stazione appaltante si riserva di utilizzare il MoCOA (monitoraggio di congruità occupazione appalto) che consente al committente di verificare il rispetto degli impegni assunti dall'appaltatore in termini di manodopera regolarmente denunciata e il DoCOA (documento di congruità occupazionale appalto). L'appaltatore pertanto, in caso di richiesta della stazione appaltante, dovrà fornire detto documento.

3) Ai sensi dell'art. 1 comma 1 allegato II.3 al Codice, gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti devono produrre copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile (ex art. 46 D.Lgs. 198/2006) redatto con attestazione di conformità a quello trasmesso alle rappresentanza sindacali etc.. Quanto richiesto deve essere inserito unitamente alla documentazione amministrativa (nello spazio *documentazione amministrativa aggiuntiva*).

4) Ai sensi dell'art. 1 comma 2 allegato II.3 al Codice, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione

guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

5) Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

6) Per l'esecuzione del lavoro, l'appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel CSA e nell'intero progetto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Non è prevista la cauzione provvisoria per il presente appalto ai sensi dell'art. 53 c.1. del D.Lgs 36/2023.

11. SOPRALLUOGO

Non è obbligatorio il sopralluogo con i tecnici del Comune. Si informa in ogni caso che l'area è ad accesso libero.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22/12/2025 *pubblicata al seguente* <https://www.anticorruzione.it/-/del.n.524-22.12.2025>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato **PRIMA** della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

ATTENZIONE: stante quanto previsto dal Bando Tipo, conformemente alla sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 6/2025, essendo il pagamento del contributo condizione di ammissibilità dell'offerta, la verifica del pagamento dovrà essere fatta necessariamente prima della valutazione dell'offerta. Pertanto, operandosi l'inversione procedimentale, la ricevuta del versamento dovrà essere inserita all'interno dell'offerta ECONOMICA. La stazione appaltante verificherà, prima dell'inizio delle operazioni di valutazione dell'offerta economica, il pagamento e, ne caso, attiverà il soccorso istruttorio.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare unitamente all'offerta ECONOMICA, nell'apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare:

- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma START. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 24/11/2026** a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima per singolo file indicato in piattaforma. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i formati indicati in piattaforma.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

Istruzioni dettagliate sulla procedura di registrazione degli operatori economici sono disponibili sul sito stesso della piattaforma o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 02/81480761 o al Customer Support per Operatori Economici: start.oe@accenture.com

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B - Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata, tramite notifica della Piattaforma START.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;

- la mancata produzione del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.

Inoltre:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare. A tal fine, questa stazione appaltante precisa che sarà consentita la regolarizzazione dell'omissione della relativa dichiarazione, essendo sproporzionata la sanzione espulsiva rispetto all'obiettivo avuto di mira dalla norma. Questo anche in ossequio a quanto previsto da ANAC nel Bando Tipo, relazione illustrativa paragrafo 19, dove si lascia alla stazione appaltante la discrezionalità di scegliere dove collocare detta dichiarazione, se cioè all'interno della documentazione amministrativa (rendendo pertanto la dichiarazione soccorribile) o all'interno dell'offerta. Trattasi di un obbligo dichiarativo che va adempiuto, come tale, in fase di presentazione dell'offerta, si legga della documentazione amministrativa e, solo in caso di aggiudicazione, nell'ipotesi in cui si rendessero necessarie in corso di esecuzione dell'appalto, nuove assunzioni, l'aggiudicatario dovrà ottemperare ad esso. Ne consegue che, in fase di gara, è sufficiente che gli operatori economici dichiarino di impegnarsi al rispetto di tali misure e a garantire la loro applicazione in fase esecutiva. Detti impegni, in caso di aggiudicazione, saranno poi oggetto di specifiche clausole sociali contrattuali.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni, salvo diversa comunicazione da parte della stazione appaltante. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma START per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione;
2. DGUE;
3. (eventuale) procura;
4. (eventuale) dichiarazione assolvimento bollo;
5. (eventuale) documentazione in caso di avvalimento;
6. dichiarazione CCNL applicato;
7. dichiarazioni integrative;
8. dichiarazione titolare effettivo;
9. (eventuale) DGUE impresa cooptata;
10. (eventuale) DGUE impresa ausiliaria e consorziata.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è compilata online sulla PAD.

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare i *form on line*;
- Scaricare sul proprio pc il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- Inserire nel sistema il documento "*domanda di partecipazione*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Nel passo 1 della procedura di presentazione offerta il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzata).

Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara (NB: questa indicazione si trova nell'allegato denominato "All.1_DichiarazIntegrative").

Nel caso di offerta presentata da un Consorzio di cui alle lettere b), c) o d) dell'art. 65 comma 2 D.Lgs. 36/23 devono essere indicate le parti della prestazione e le specifiche imprese consorziate che le eseguiranno utilizzando il modello denominato All.1_DichiarazIntegrative.

Nel caso di RTI, GEIE o Consorzio ordinario l'inserimento nel sistema delle domande di partecipazione di ciascun componente deve avvenire a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- tutte le altre informazioni richieste dalla piattaforma.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

1. dal concorrente che partecipa in forma singola;
2. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituiti, dalla mandataria/capofila;
3. In caso di partecipazione in raggruppamento (RTI), GEIE o Consorzio ordinario, di cui all'art.65 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 ancora da costituire, il sistema genererà una domanda per ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, che deve essere firmata digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti; il modello deve essere compilato da parte di ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento ma la presentazione (cioè l'inserimento nel sistema) sarà effettuata unicamente dall'impresa mandataria.

- 4 nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo;

5) nel caso di aggregazioni di retisti:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio

2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

15.1.1 Procura

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. In conformità al principio dle risultato, sarà sufficiente in sede di gara, presentare una copia semplice della procura con dichiarazione di conformità da parte del sottoscrittore, fermo restando che in caso di aggiudicazione sarà richiesta la copia conforme della procura stessa quale verifica della dichiarazione resa. Si ritiene infatti che la presentazione di una copia semplice della procura, con dichiarazione sostitutiva del sottoscrittore, integri una semplice irregolarità che non determina un caso di assoluta incertezza sulla provenienza dell'offerta e che pertanto la verifica possa essere rinviata ad una fase successiva. Resta inteso che laddove il RUP o il responsabile della procedura di gara ritengono, sulla base di elementi riscontrabili sulla procura medesima, che vi sia un dubbio circa la legittimità della stessa o sulla provenienza dell'offerta, verrà attivato il soccorso istruttorio.

15.1.2 Imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** potrà avvenire:

1) tramite il **modello F24** dell'Agenzia delle Entrate con specifica indicazione del codice tributo 1562. A comprova del pagamento, il concorrente inserisce sul sistema la scansione del modello o ricevuta di versamento.

2) tramite il servizio **@e.bollo dell'Agenzia delle Entrate**. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo.

3) in alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione All.3_Dichiarazione_Bollo. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Nel caso in cui l'operatore economico sia esente dall'imposta di bollo, deve inserire sulla piattaforma, nello spazio denominato "*Documentazione amministrativa aggiuntiva*" apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con la specifica indicazione della norma che gli dà diritto all'esenzione.

La comprova del pagamento deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente, o della mandataria (capogruppo o organo comune).

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti a mezzo DGUE compilando i form on line che troverà a disposizione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il DGUE, previa compilazione del form on line, deve essere presentato dal concorrente singolo, da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, dalle consorziate esecutrici e/o che prestano i requisiti, dall'impresa ausiliaria.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Gli operatori dovranno altresì compilare e sottoscrivere, sempre con firma digitale, anche il modello denominato All.1_DichiarazIntegrative. In particolare dovrà essere dichiarato:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a

incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali (aggiungere queste informazioni all'interno dello spazio denominato *Documentazione amministrativa aggiuntiva*);

- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- altre dichiarazioni ivi contenute.

Si precisa che il modello All.1_DichiarazIntegrative dovrà essere presentato dall'operatore singolo, da tutte le imprese partecipanti ad un raggruppamento, dal consorzio, dalle consorziate esecutrici, dall'impresa cooptata e dall'impresa ausiliaria.

15.4 DICHIARAZIONE CCNL

Gli operatori dovranno altresì compilare e sottoscrivere, sempre con firma digitale, anche il modello denominato All.2_Dichiarazione_CCNL dichiarando di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante, o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20. In caso di indicazione di CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, occorrerà indicare tutte le voci atte a dimostrare l'equivalenza dei contratti. Si specifica che dette dichiarazioni dovranno essere rese dal concorrente singolo, da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, dal consorzio, da eventuali consorziate esecutrici, da imprese cooptate.

15.5 DICHIARAZIONE COOPTAZIONE

Laddove il concorrente voglia utilizzare l'istituto della cooptazione, dovrà darne notizia all'interno dell'allegato 1. L'impresa cooptata dovrà:

- presentare le dichiarazioni di cui all'allegato 1 Dichiarazioni Integrative;
- dichiarazione CCNL All.2_Dichiarazione_CCNL;
- presentare un proprio DGUE (All.4_DGUE_cooptata). Le parti evidenziate in celeste NON sono da compilare.

Dette dichiarazioni potranno essere allegate all'interno della PAD nello spazio *"Documentazione amministrativa aggiuntiva"*.

15.6 TITOLARE EFFETTIVO

Gli operatori dovranno altresì presentare la dichiarazione relativa al titolare effettivo. Potrà essere utilizzato il modello denominato "All.5_Dichiarazione titolare effettivo e conflitto di interesse".

Si precisa che il modello "All.5_Dichiarazione titolare effettivo e conflitto di interesse" dovrà essere presentato dall'operatore singolo, da tutte le imprese partecipanti ad un raggruppamento, dal consorzio, dalle consorziate esecutrici, dall'impresa ausiliaria.

15.7 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione di un proprio DGUE sempre fornito da START Toscana. Riassumendo, il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- a) dichiarazione possesso requisiti generali e speciali dell'impresa ausiliaria (tramite modello di DGUE fornito da START Toscana);
- b) dichiarazioni contenute nell'allegato 1 Dichiarazioni integrative;
- c) il contratto di avvalimento.

15.8 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente che si trovi in una di queste situazioni deve:

- 1) dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare;
- b) dichiarare che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019;
- c) presentare una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.9 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dovrà essere allegato dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a. quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo (questa dichiarazione è contenuta nella domanda di partecipazione creata dalla PAD);
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate (questa dichiarazione è contenuta nell'allegato 1 dichiarazioni integrative).
- c. le parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (questa dichiarazione è contenuta nella domanda di partecipazione creata dalla PAD).

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice/o che presta i requisiti;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti, dovrà essere allegato:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata (da inserire nella documentazione amministrativa aggiuntiva);

- dichiarazione delle parti del lavoro, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti, dovrà essere allegato:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila (da inserire nella documentazione amministrativa aggiuntiva);

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

1- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

-dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

2- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

a) copia del contratto di rete

b) dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

b.1) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b.2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

b.3) dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA ECONOMICA

Attenzione: prima di procedere all'esame dell'offerta economica, la stazione appaltante dovrà verificare che ciascun concorrente abbia pagato il contributo ANAC. Ciò significa che la ricevuta di versamento di cui all'art. 12 del presente disciplinare dovrà necessariamente essere inserita unitamente nello spazio appositamente previsto all'interno dell'offerta. In mancanza, la stazione appaltante procederà con il soccorso istruttorio.

L'aggiudicazione dei lavori avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, mediante indicazione del ribasso percentuale unico (massimo due decimali) sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Per presentare offerta il concorrente dovrà compilare l'apposito "form on line" sulla piattaforma START nel quale dovrà indicare:

- il ribasso percentuale offerto sull'importo a base d'asta;
- gli oneri per la sicurezza afferenti l'impresa (si veda riquadro sotto);
- il costo della manodopera (si veda riquadro sotto).

Si fa presente che il costo del personale indicato verranno valutati in sede di verifica dell'offerta come stabilito nel proseguo.

Oneri per la sicurezza afferenti l'impresa e costo della manodopera

ONERI PER LA SICUREZZA: All'interno del form on-line dell'offerta economica è previsto un campo per l'indicazione degli oneri per la sicurezza afferenti l'impresa. Tale campo è impostato automaticamente dal sistema. I costi della sicurezza qui richiesti non sono i costi interferenziali, ma sono i costi propri dell'impresa che in via autonoma sostiene per l'esecuzione dell'appalto (a titolo esemplificativo: i costi che eventualmente la ditta deve sostenere per i corsi di formazione; per l'acquisto di DPI etc.). Il concorrente dovrà quindi specificare i costi della sicurezza da sostenere per l'esecuzione del presente appalto. Il dato potrà essere valutato dalla stazione appaltante.

COSTO DELLA MANODOPERA: ai sensi dell'art.11 del Codice dei Contratti, il concorrente dovrà indicare i costi della manodopera. Il campo è impostato automaticamente dal sistema all'interno del form on-line dell'offerta economica. La stazione appaltante procederà prima dell'aggiudicazione definitiva a verificare la congruità degli stessi.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Per presentare Offerta il concorrente dovrà:

1. compilare il "form on line" indicando il ribasso percentuale offerto, l'importo degli oneri della sicurezza ed il costo della manodopera;
2. scaricare sul proprio pc il documento "Offerta economica" generato dal sistema;

3. firmare digitalmente il documento "*Offerta economica*" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;

4. inserire nel sistema il documento "*Offerta economica*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto dalla piattaforma.

Il documento "*Offerta economica*" creato dal sistema dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente; in caso di RTI/consorzio ordinario ancora da costituire (art. 45 comma 1 lett. d) ed e) del Codice dei Contratti) dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese. L'offerta dovrà poi essere inserita nello spazio telematico predisposto su START.

Sono escluse altresì le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferita ad altra gara, o offerte al rialzo.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio del minor prezzo e dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107 c. 3 del D.Lgs. n. 36/2023. Verrà operata l'esclusione automatica delle offerte anomale.

L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dalla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 108, c. 10 del Codice, si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del d.lgs 36/2023.

Con l'inversione procedimentale, il responsabile della procedura di gara, o il RUP, procederà prima alla verifica del pagamento della tassa ANAC e poi all'apertura delle "Buste economiche", verificando che le stesse siano conformi a tutto quanto prescritto nel presente disciplinare e a disporre eventuali esclusioni in caso di difformità e, successivamente, alla verifica della documentazione amministrativa del solo concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala. La stazione appaltante si riserva di procedere alla verifica del costo della manodopera in parallelo alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

Considerando che:

1. l'art. 35 comma 3 del Codice dei Contratti afferma che fino a conclusione delle fasi o ai termini di cui al comma 2, gli atti, i dati e le informazioni non possono essere resi accessibili o conoscibili;
2. lo svolgimento di gare interamente telematiche comporta la "tracciabilità" di tutte le operazioni svolte;
3. la correttezza e l'intangibilità risulta, in questo caso, garantita dal sistema, con esclusione di ogni rischio di alterazione nello svolgimento delle operazioni;

4. all'interno della documentazione amministrativa potrebbero essere contenuti dati personali di particolare natura (esempio precedenti penali, etc.),

non si procederà all'utilizzo di sistemi di videoproiezione dei contenuti né di collegamento on line e/o condivisione di schermo, né sarà ammesso pubblico.

19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

In seguito all'apertura delle operazioni gara, dopo aver verificato il pagamento della tassa ANAC da parte del responsabile della procedura di gara, il RUF o il RUP procede all'apertura delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il sistema redigerà la graduatoria. Si precisa infatti che questa operazione non prevede alcuna discrezionalità tecnica.

Il RUP e/o il responsabile della procedura di gara (RUF) procederanno all'apertura della documentazione amministrativa del solo concorrente che ha presentato la migliore offerta, intendendo per tale la migliore offerta non anomala.

La stazione Appaltante procederà all'esclusione automatica delle offerta anomale, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 36/2023, qualora il numero delle offerta ammesse sia pari o superiore a cinque. Per l'individuazione delle offerte anomale, ai fini dell'esclusione automatica delle stesse, questa stazione appaltante si avvarrà del metodo di calcolo "A" di cui all'allegato II.2 del Codice.

Ai sensi dell'art. 108 comma 12 del Codice dei Contratti, una volta intervenuta l'aggiudicazione definitiva del lavoro, la graduatoria finale si cristallizza: ciò significa che eventuali ricalcoli della graduatoria, in seguito ad eventuali esclusioni, potranno intervenire solo fino all'assunzione della determinazione di aggiudicazione definitiva.

Laddove il numero delle offerte sia inferiore a 5, si procederà al massimo ribasso, fermo restando la facoltà della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP e/o il responsabile di fase (RUF) procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14 se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere di **non** procedere all'aggiudicazione. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Il RUP e/o il responsabile della procedura di gara, procede, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante ed il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 3, nonché l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC. Si procederà pertanto ad individuare un nuovo classificato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione ex art.55 D.lgs 36/2023.

ATTENZIONE: ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, ANAC monitora i tempi intercorrenti tra la scadenza delle offerte e la stipulazione del contratto. Ciò premesso, la stazione appaltante procederà a contrarre i tempi laddove non siano imposti dalla legge (per le quali non è possibile ovviamente diminuirli), con possibilità di revoca dell'aggiudicazione in caso di mancato rispetto dei termini concessi dalla stazione appaltante.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 c.4 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante, con sottoscrizione digitale. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, pari presuntivamente a € 5.000,00.

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- ◆ gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- ◆ le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ◆ ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante sul sito nella sezione Amministrazione Trasparente.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei

dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Considerando che la partecipazione ad una procedura di affidamento di contratti pubblici, implica necessariamente accettazione a che le informazioni riguardanti l'impresa e i soggetti dell'impresa siano visibili anche ad altri, sarà onere del concorrente indicare quali dati, e/o informazioni, e/o documenti, e/o giustificazioni e/o elementi tecnici presentati costituiscono segreto industriale o aziendale (tecnico e/o commerciale) per i quali non sia possibile consentire l'accesso. Ai sensi dell'art. 35 comma 4 lett. a) del Codice dei Contratti, occorre che il concorrente indichi con dichiarazione **motivata e comprovata** i dati sottratti dall'accesso. Quindi:

1. è onere del concorrente indicare espressamente e puntualmente i documenti e/o i dati che si vuole sottrarre dall'accesso;
2. è onere del concorrente motivare il perché si nega il consenso all'accesso (motivazione che non potrà essere generica, né superficiale, né un generico richiamo al know how);
3. è onere del concorrente comprovare con adeguata documentazione quanto sostenuto sopra;
4. la documentazione ivi richiamata potrà essere allegata nella sezione "*Documentazione Amministrativa aggiuntiva*".

Trattandosi di una dichiarazione meramente eventuale, la cui assenza non pregiudica la partecipazione alla procedura di gara, i fac simile predisposti dalla stazione appaltante non contengono alcun cenno a questa dichiarazione. Sarà onere del concorrente allegare la dichiarazione unitamente ai documenti comprovanti i dati sottratti all'accesso.

Resta inteso che la mancata indicazione di alcunché, così come una motivazione generica o l'assenza di documentazione comprovante il rifiuto all'accesso, mancanze tali da non consentire alla Stazione Appaltante una valutazione seria degli interessi contrapposti in gioco, considerando che, in linea generale, il diritto di accesso prevale sul diritto alla riservatezza, tutto ciò legittimerà la PA a fornire al richiedente l'accesso ai dati.

Si fa altresì presente che visto quanto previsto agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023, non vi sarà altra comunicazione da parte della stazione appaltante e quindi le offerte presentate, a meno di dichiarazione motivata e comprovata che nega l'accesso, saranno rese disponibili ai concorrenti con le modalità di cui all'art. 36 richiamato.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Toscana.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Si richiama integralmente quanto previsto nell'informativa privacy messa a disposizione dei concorrenti.

Quarrata, 20/10/2026

Il Responsabile della procedura di gara

Danila Bandaccari

Firmato digitalmente da

Danila Bandaccari

2026-10-20 11:42:22 +0200